

Sent. n. 56/2022 pubbl. il 07/10/2022

Rep. n. 228/2022 del 07/10/2022

Com 1805/22

F. 50/22



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Ignazio Tamponi	Presidente
Dott. Nicola Caschili	Giudice
Dott. Bruno Malagoli	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei procedimenti riuniti iscritti al numero di ruolo 62/2022 e 64/2022 delle istanze di fallimento,

per la dichiarazione del fallimento di

BO.NO.BO S.R.L. (c.f. 03141970925), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signor Adriano Pitzeri, con sede legale in Cagliari nella via Sant'Ignazio n. 38, elettivamente domiciliata in Cagliari nella via Pietro Delitala n. 10, presso e nello studio dell'avv. Alessandro Melis, giusta procura in atti

proposta da

MELIS ANTONIO (c.f. MLSNTN69D29B274B), nato a Burcei il 29.4.1969 ed ivi residente in via E. Lussu 18, elettivamente domiciliato in Cagliari via P. da Palestrina 28, presso lo studio dell'Avv. Lucio Corda che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Maria Luisa Biagetti, in virtù di procura speciale a margine del ricorso

e da

CARIA SALVATORE (c.f. CRASVT69B09B274H), nato a Burcei il 9.2.1969 ed ivi residente in via Ponchielli 1, elettivamente domiciliato in Cagliari via P. da Palestrina 28, presso lo studio dell'Avv. Lucio Corda che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Maria Luisa Biagetti, in virtù di procura speciale a margine del ricorso

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorsi depositati il 20 ed il 23.5.2022, gli istanti, entrambi lavoratori dipendenti della convenuta, ritenendo sussistenti i presupposti di insolvenza dell'impresa convenuta, ne hanno chiesto il fallimento; essi hanno allegato e comprovato ragioni di credito nei confronti della società resistente, oggetto di decreti



ingiuntivi opposti dalla convenuta, già dichiarati provvisoriamente esecutivi dal Giudice del Lavoro in sede di opposizione.

L'istanza di fallimento ed il decreto di convocazione del debitore sono stati regolarmente notificati ai sensi dell'art. 15, c. 3 l.f., secondo la formulazione introdotta dall'art. 17, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in l. 221/2012 applicabile ai procedimenti introdotti dal 1.1.2014.

La società si è costituita in entrambi i procedimenti contestando l'esistenza dei requisiti di fallibilità e producendo a tal fine i bilanci del 2017, 2018 e 2019, approvati tutti approvati in data 22.6.2022 e depositati presso la Camera di Commercio l'11.7.2022, nonché un "*bilancio provvisorio a sezione contrapposte*" datato 5.7.2022, relativo alla situazione contabile del 2021.

All'udienza del 12.7.2022 è stata disposta la riunione del procedimento n.RG 64/2022 introdotto da Caria Salvatore con quello iscritto al n.RG 62/2022 introdotto da Antonio Melis.

Su richiesta del tribunale, Agenzia delle Entrate Riscossione ha comunicato che i carichi pendenti trasmessi per la riscossione ammontano complessivamente ad € 307.015,42.

2. Ad esito dell'istruttoria, l'istanza di fallimento deve trovare accoglimento.

La convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una società commerciale, come tale sottoposta al regime di fallibilità.

Ai sensi dell'art. 1 l.f., l'assoggettamento alla disciplina fallimentare è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi lordi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarato il fallimento, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.

La norma, in particolare, onera il debitore di fornire la prova delle limitate dimensioni dell'impresa, attraverso la produzione in giudizio dei bilanci ovvero di altra documentazione equipollente. In mancanza di prova circa le ridotte dimensioni dell'impresa, deve ritenersi accertata l'assoggettabilità della convenuta alla disciplina fallimentare.

Nel caso di specie, la convenuta ha inteso assolvere a tale onere con la produzione dei bilanci relativi agli anni 2017, 2018 e 2019; ha poi depositato un documento denominato "*bilancio provvisorio 2021*", che non risulta né approvato né depositato presso il Registro delle Imprese.



Orbene, secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità, i bilanci non costituiscono una prova legale, con la conseguenza che il giudice può, con congrua motivazione, ritenerli inattendibili.

Peraltro, è stato altresì chiarito che i bilanci richiamati dall'art. 1 sono quelli disciplinati dall'art. 2435 c.c., approvati e depositati nel registro delle imprese, secondo i tempi e le modalità previste dal codice civile. Nel caso di bilanci cc.dd. «irregolari» non approvati o pubblicati ovvero approvati e pubblicati dopo il ricorso per la dichiarazione di fallimento, il giudice può motivatamente ritenerli inattendibili, fermo restando che la loro inattendibilità non può essere desunta *sic et simpliciter* dalla loro irregolarità (Cass. 13749/2017).

I motivi di inattendibilità possono riguardare la sospetta tempistica di approvazione e pubblicazione, la significativa divergenza dei dati esposti (ad es. i debiti tributari), l'incongruenza dei dati riportati di anno in anno, l'omissione di poste rilevanti e così via. Si tratta di elementi da cui il giudice può desumere che i dati esposti nel bilancio non descrivono la reale situazione economico-patrimoniale della società.

In presenza di un giudizio di inattendibilità, l'imprenditore non ha assolto all'onere previsto dall'art. 1 l.f. di provare i presupposti della non fallibilità.

Ebbene, nel caso di specie, oltre ad una tempistica del tutto sospetta nella approvazione e nel deposito dei bilanci indicati – essendo gli stessi stati formati in data 22.6.2022 e depositati presso la Camera di Commercio l'11.7.2022, ovvero in occasione della successiva ed imminente prima udienza del presente procedimento (tenutasi il 12.7.2022) – il documento relativo alla situazione contabile del 2021 – che peraltro non risulta approvato dalla società, né depositato presso il Registro delle Imprese – riporta quale posta passiva a titolo di debiti tributari la somma complessiva di Euro 103.540,08, dato che appare nettamente smentito nella tabella dei carichi pendenti trasmessa dalla Agenzia delle Entrate, in cui si evidenzia alla data del 15.7.2022, un debito complessivo (scaduto) di Euro 307.015,42.

La tempistica di approvazione dei bilanci prodotti, l'irregolarità del documento relativo al bilancio 2021, nonché la consistente divergenza del dato riguardante il debito tributario (come sopra evidenziato) costituiscono elementi per ritenere inattendibili i documenti contabili prodotti in giudizio e non assolto l'onere probatorio a carico dell'imprenditore.

3. Circa lo stato di insolvenza, occorre in primo luogo evidenziare che i lavoratori ricorrenti vantano nei confronti della resistente i seguenti crediti: Antonio Melis ha agito sulla base di un credito pari ad Euro 16.693,91 – già oggetto di decreto



ingiuntivo, opposto e dichiarato provvisoriamente esecutivo, cui ha fatto seguito atto di precetto – in relazione a retribuzioni e TFR maturati dal 3.7.2014 al 25.5.2017; Salvatore Caria ha agito sulla base di un credito di Euro 7.252,78 – anch'esso oggetto di decreto ingiuntivo, opposto e dichiarato provvisoriamente esecutivo per la somma di Euro 4.793,58, cui ha fatto seguito atto di precetto –, per voci retributive maturate dal 28.1.2016 al 6.5.2016 e dal 18.5.2016 al 24.6.2016.

Entrambi i lavoratori hanno affermato che gli atti di precetto erano stati notificati invano alla società, essendo il patrimonio della resistente privo di beni utilmente pignorabili. A fronte di ciò, le difese della resistente appaiono del tutto evanescenti, non avendo la società replicato alcunché di specifico al riguardo.

Stante quanto sopra, la difficoltà della resistente nel far fronte al pagamento dei crediti di lavoro, la sua significativa esposizione debitoria nei confronti della Agenzia delle Entrate, oltre alla sostanziale assenza di affidabili documenti contabili, costituiscono secondo il Collegio significativi riscontri dello stato di insolvenza in cui versa.

4. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 15, ult. c., l. f., che condiziona il fallimento ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00., risultando sufficiente al riguardo richiamare il credito vantato dall'Agenzia delle Entrate.

5. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive di fallibilità, deve essere dichiarato il fallimento della società convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

1. dichiara il fallimento di **BO.NO.BO S.R.L.** (c.f. 03141970925), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signor Adriano Pitzeri, con sede legale in Cagliari nella via Sant' Ignazio n. 38;
2. nomina il dott. Bruno Malagoli giudice delegato alla procedura e curatrice la dott.ssa Emanuela Murgia con studio in Cagliari;
3. ordina al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
4. stabilisce il giorno 31.1.2023, ore 9.30 per l'adunanza dei creditori e per



l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;

5. assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni trenta precedenti l'adunanza per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal curatore.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 29/09/2022.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

